



Associazione dei Professionisti Italiani
del Cleaning e della Sanificazione

STATUTO

Associazione costituita a Milano il 25 giugno 2024

Atto redatto dal notaio Federico Cornaggia con N°27091 di repertorio

INDICE

1. Statuto Associativo

Art. 1	– Costituzione dell'Associazione	pag.3
Art. 2	– Carattere Associativo	pag.4
Art. 3	– Scopo dell'Associazione APICS	pag.4
Art. 4	– Tipologia degli Associati	pag.5
Art. 5	– Quote Associative	pag.8
Art. 6	– Procedura di ammissione all'Associazione	pag.8
Art. 7	– Designazione rappresentante in Associazione	pag.9
Art. 8	– Diritti e Doveri degli Associati	pag.10
Art. 9	– Recesso	pag.10
Art. 10	– Cause di esclusione e sospensione	pag.11
Art. 11	– Costituzione Elenco PEC	pag.12
Art. 12	– Scopo dell'Elenco PEC	pag.13
Art. 13	– Organi dell'Associazione	pag.14
Art. 14	– Cariche Sociali	pag.14
Art. 15	– Assemblea degli Associati	pag.14
Art. 16	– Assemblea Ordinaria	pag.15
Art. 17	– Assemblea Straordinaria	pag.16
Art. 18	– Consiglio Direttivo	pag.17
Art. 19	– Procedura di voto del Consiglio Direttivo	pag.17
Art. 20	– Durata e Compiti del Consiglio Direttivo	pag.18
Art. 21	– Presidente e Vicepresidente Vicario	pag.20
Art. 22	– Segretario e Tesoriere dell'Associazione	pag.21
Art. 23	– Comitato Tecnico Scientifico Permanente	pag.21
Art. 24	– Associati Ambassadors	pag.21
Art. 25	– Gruppi di lavoro	pag.22
Art. 26	– Esercizi e rendiconto	pag.22
Art. 27	– Collegio dei Revisori	pag.23
Art. 28	– Collegio dei Probiviri	pag.23
Art. 29	– Patrimonio Sociale	pag.24
Art. 30	– Scioglimento dell'Associazione	pag.24
Art. 31	– Iscrizione al MISE	pag.24
Art. 32	– Disposizioni finali	pag.27

Articolo 1. Costituzione dell'associazione

Con riferimento alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, nel rispetto della Costituzione Italiana e dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libera circolazione, è costituita: l'**Associazione dei Professionisti Italiani, del Cleaning e della Sanificazione**, denominata per acronimo **APICS**. L'associazione, con carattere professionale e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, nasce con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantirne il rispetto delle regole deontologiche contenute nello Statuto Associativo e nel Codice Etico. La sede principale dell'Associazione è in Milano, Via Felice Casati n. 32. Il Consiglio Direttivo istituirà, con facoltà eventualmente di modificare o sopprimere, almeno 3 (tre) sedi secondarie distribuite su altrettante regioni italiane, indicandole in **Allegato 6**. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell'Assemblea Straordinaria. Costituisce parte integrante del presente Statuto il Codice Etico e gli Allegati, alla cui osservanza sono tenuti gli iscritti all'Elenco dei Professionisti Esperti del Cleaning [di seguito per brevità PEC]. Ciò premesso, qualsiasi partecipante all'Associazione riconosce tra i valori fondanti della stessa, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali ed in particolari mafiose, nonché con soggetti che facciano ricorso a comportamenti contrari alla legge. Per tanto ciascun associato si impegna a respingere ogni forma di estorsione, usura od altre tipologie di reato, che siano perpetrate da organizzazioni criminali, in particolare mafiose, e a collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'Associazione, ogni episodio di attività illegale di cui dovesse essere a conoscenza o vittima.

Articolo 2. Carattere Associativo

L'Associazione professionale APICS, di natura privatistica, a carattere nazionale, fondata su base volontaria, è rigorosamente apolitica e apartitica e si pone l'obiettivo di agevolare la scelta del giusto e capace professionista PEC da parte di terzi, garantendo il rispetto delle regole sulla concorrenza. APICS non persegue fini di lucro, non può distribuire utili anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo le attività economiche consentite dalla legge. L'associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura

imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. Per tale fine, l'associazione può partecipare ad una o più società e partecipare alle reti d'impresa. L'Associazione persegue i propri scopi nel pieno rispetto della legalità e della correttezza e l'appartenenza all'Associazione impone parimenti a tutti gli Associati di svolgere la loro attività, nel pieno rispetto della legalità e della correttezza, sia nelle relazioni con gli altri Associati che con soggetti terzi. L'appartenenza all'Associazione comporta l'automatica adesione e osservanza, da parte degli Associati, delle discipline specifiche delle Associazioni, Enti o Fondazioni con i quali l'Associazione abbia stipulato specifici accordi in tal senso.

Articolo 3. Scopo dell'associazione APICS

L'Associazione si propone e persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere la cultura dell'Igiene, del Cleaning e della Sanificazione presso la Pubblica Amministrazione e presso le associazioni di categoria e le imprese private;
- b) Favorire iniziative di qualsiasi genere che siano finalizzate a sensibilizzare Istituzioni, mercato ed opinione pubblica sull'importanza dell'Igiene, del Cleaning e della Sanificazione, con precipua attenzione alla tutela dei cittadini, degli utenti e del mercato in generale;
- c) Costituire, organizzare, presiedere, vigilare e promuovere l'Elenco dei Professionisti Esperti in Igiene, Cleaning e Sanificazione [di seguito per brevità Elenco PEC];
- d) Rappresentare e tutelare, in osservanza del presente Statuto e del Codice Etico, gli interessi degli iscritti all'Elenco PEC e di tutti gli Associati in genere, nei confronti di Autorità, Enti, Organizzazioni, Associazioni simili, nazionali od estere;
- e) Promuovere presso la pubblica amministrazione, sia centrale che locale, nonché l'utenza specializzata, il mondo imprenditoriale e l'opinione pubblica in genere, l'esistenza e lo scopo dell'Elenco PEC;
- f) Promuovere l'importanza di affidarsi solo a Professionisti seri, competenti e formati, sulla cultura e sulle tecniche del Pulito e dell'igiene, come requisito essenziale per preservare la salute pubblica ed ottenere i risultati attesi;

- g) Favorire i rapporti tra gli Associati, incentivandone la professionalità, vigilare e dirimere eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e i loro committenti;
- h) Promuovere, organizzare e gestire congressi, seminari di studio e corsi di formazione e informazione per i propri associati o per la committenza, direttamente o tramite terzi;
- i) Aderire e/o collaborare con associazioni, fondazioni, studi professionali o enti nazionali e/o internazionali con finalità analoghe e/o compatibili;
- j) Redigere, aggiornare, incrementare principi etici e deontologici che tutelino gli associati e la committenza;
- k) Costituire una biblioteca tecnica specializzata, raccogliendo pubblicazioni, riviste, articoli, testi di legge, favorendone la consultazione degli associati, permettendo loro di aggiornare e/o migliorare la loro competenza professionale;
- l) Curare la gestione del sito internet associativo, mantenere i rapporti con i social, i mezzi di informazione e la stampa specializzata, intraprendere rapporti istituzionali con l'amministrazione pubblica;

Articolo 4. Tipologia degli Associati

L'Associazione si compone di un numero di Associati illimitato e potranno farne parte persone fisiche, persone giuridiche, imprese operanti sul territorio nazionale e/o internazionale, Studi professionali, Associazioni, Enti, Fondazioni, Istituti pubblici e/o privati che operano nel campo della pulizia e della sanificazione professionale e/o che ne condividano gli scopi e gli interessi. La tipologia degli Associati, cui competono distinti diritti, è così suddivisa:

- A. Associati PEC, sono i Professionisti Esperti del Cleaning iscritti permanentemente, salvo espulsione, all'Elenco dei PEC. Essi possono essere liberi professionisti, lavoratori autonomi, dirigenti o dipendenti che abbiano maturato un'esperienza nel settore del Cleaning professionale, come da **Allegato 2**, e abbiano completato il percorso formativo predisposto dall'associazione e stabilito nell'**Allegato 3**, superando con successo tutti gli esami di convalida previsti. Sono diretti e governati dal Consiglio Direttivo APICS, che ne regola le attività attraverso le delibere contenute

negli appositi Allegati. Ciascun Associato PEC ha diritto di candidarsi alle cariche elettive secondo le disposizioni previste dal presente Statuto solo se facente parte dell'Elenco PEC da almeno 1 (uno) anno alla data di scadenza dell'organo da eleggere. Gli Associati PEC hanno diritto di intervenire nelle assemblee, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono gli unici Associati a poter ricoprire la carica di presidente e vicepresidente dell'Associazione.

- B. Associati ORDINARI, sono iscritti come persone fisiche, non hanno necessariamente competenze tecniche e professionali nell'ambito del Cleaning, dell'igiene e della sanificazione, possono essere liberi professionisti, lavoratori autonomi, dirigenti o dipendenti che nutrano interesse nel mondo della pulizia professionale, condividano gli scopi dell'Associazione e intendano favorirne il raggiungimento. Sono gli unici Associati che, soddisfacendo i requisiti degli **Allegati 2 e 3**, possono ambire ad entrare nell'Elenco dei PEC. Gli Associati Ordinari hanno diritto di intervenire nelle assemblee e hanno diritto di voto, vedono garantito un loro rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo APICS, tale rappresentante però, non potrà ricoprire la carica di presidente o vicepresidente dell'Associazione.
- C. Associati SOSTENITORI: sono le Associazioni, anche di imprese, gli Enti, le Fondazioni, gli Studi Professionali e gli Istituti Pubblici o Privati, che, rientrando pienamente o non, nel mondo della pulizia professionale, condividano gli scopi dell'Associazione e intendano favorirne il raggiungimento. Ogni Associato Sostenitore designa un proprio rappresentante all'interno dell'associazione, che avrà il diritto di intervenire nelle assemblee e avrà diritto di voto, ma non potrà essere eletto a cariche sociali; nel caso in cui un Associato Sostenitore faccia parte degli associati Fondatori, avrà diritto ad avere stabilmente un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo.
- D. Associati ONORARI: Rientrano tra essi
- **Afidamp**: per il riconosciuto ruolo centrale e fondamentale di Afidamp, senza la quale l'Associazione APICS non avrebbe mai potuto essere fondata; riconosciuto inoltre il ruolo imparziale e

garante di Afidamp, anche a livello Istituzionale, si concede ad Afidamp il diritto permanente di esprimere 2 (due) propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo APICS, che selezionerà fra i più indicati dei propri associati.

- **Fondazione Scuola Nazionale Servizi**, per la riconosciuta e preziosa consulenza prestata da Fondazione Scuola Nazionale Servizi nella creazione dell'Associazione APICS, e riconosciuto il ruolo formativo che da sempre la contraddistingue nei riguardi delle Imprese e dei Consorzi di Pulizia o Facility Management e nei confronti della Pubblica Amministrazione, si concede a Fondazione Scuola Nazionale Servizi il diritto permanente di esprimere 1 (uno) proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo APICS, che selezionerà tra i più indicati dei propri componenti.
- **Studio Legale Brugnoletti & Associati**, per la riconosciuta, preziosa e fondamentale consulenza prestata dallo Studio Legale Brugnoletti nella creazione dell'Associazione APICS, e riconosciuta la necessità di avere un legale all'interno dell'organico del Consiglio Direttivo APICS, organo chiamato a vigilare ma anche a comminare sanzioni disciplinari e ammende, si riconosce allo Studio Brugnoletti il diritto permanente di esprimere 1 (uno) proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo APICS, selezionato tra i più indicati fra gli Avvocati dello studio.

E. Associati FONDATORI: sono i soggetti facenti parte indistintamente delle categorie prima elencate, che hanno dato vita all'Associazione ed hanno avuto un ruolo centrale e di governo nelle sue attività iniziali. Essi sono individuati nell'Atto Costitutivo.

Articolo 5 – Quote Associative

Le quote associative sono stabilite nell'**Allegato 1** dal Consiglio Direttivo APICS. Gli iscritti all'Elenco dei PEC versano una quota associativa che comprende, oltre alla quota per le ordinarie spese di gestione, anche la quota relativa la formazione d'aggiornamento permanente organizzata dall'associazione, la copertura assicurativa per la responsabilità professionale e la quota a parte per l'assistenza legale. Gli iscritti all'associazione che non sono iscritti anche all'Elenco PEC, versano la sola quota a copertura dei costi di gestione ordinari di APICS.

Il percorso formativo che porta all'esame di convalida per l'iscrizione all'Elenco dei PEC, di altissimo livello e che ricopre sia gli aspetti puramente tecnici che quelli amministrativi/legali, ha una quota a parte, da sostenersi una sola volta, nel momento in cui si compie il percorso per essere ammessi all'Elenco.

Articolo 6 - Procedura di ammissione all'Associazione

L'iter di ammissione ha inizio con la compilazione dell'apposito modulo di domanda d'adesione, come da **Allegato 7**. Il modulo contiene espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Tutti i documenti della domanda associativa dovranno essere in formato elettronico e dovranno essere presentati a mezzo e-mail Pec all'indirizzo di posta elettronica dell'associazione, ponendoli all'attenzione del Consiglio Direttivo. In funzione delle diverse categorie di Associati, sono differenti i documenti da allegare alla domanda, e nello specifico:

- Associati ORDINARI, dovranno presentare l'**Allegato 7o** debitamente compilato, integrandolo con il proprio curriculum vitae in formato Europeo. Nel caso in cui essi intendano intraprendere il percorso per essere iscritti all'Elenco PEC, dovranno allegare alla domanda anche l'Autocertificazione di assenza di condanne penali come da art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445, di cui troveranno il prestampato da compilare all'**Allegato 8**.
- Associati SOSTENITORI, dovranno presentare l'**Allegato 7s** debitamente compilato, integrandolo con una breve presentazione dell'Associazione, Ente, Fondazione, Studio Professionale, Istituto Pubblico o Privato, corredato dallo Statuto, dal Codice Etico, e comunque da tutti gli eventuali documenti che ne caratterizzino e ne specifichino il modo di operare.

Ogni decisione inerente all'ammissione o alla conservazione della qualità di Associato è riservata al Consiglio Direttivo APICS, cui sono riconosciuti poteri di approfondimento e controllo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti necessari. A far data dall'accettazione della domanda di adesione, da parte del Consiglio Direttivo, il rapporto

associativo avrà inizio, con durata minima sino al 31 dicembre dell'anno successivo. L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, fintanto che l'Associato non receda secondo le modalità dell'**Articolo 9**. L'adesione all'Associazione determina in capo a ciascun associato l'obbligo di versare la quota associativa così come stabilito nell'**Allegato 1** su determina del Consiglio Direttivo. Il contributo è dovuto per intero anche per l'anno in corso al momento dell'accettazione della domanda di adesione. In casi eccezionali, il Consiglio Direttivo può decidere di ridurre o condonare il pagamento della quota associativa ad un associato che si trovi in comprovate difficili situazioni economiche/finanziarie. Gli Associati PEC hanno l'obbligo di produrre l'autocertificazione all'**Allegato 8** ad ogni inizio d'anno, o in alternativa, comunicare con tempestività la venuta meno del requisito. Gli associati Sostenitori od Onorari dovranno comunicare per iscritto all'Associazione, senza ritardo, ogni modifica al loro assetto rispetto al momento della prima iscrizione, compreso il cambio del proprio oggetto sociale o della compagine societaria (ivi comprese fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc.), nonché l'eventuale avvio di procedure fallimentari o concordatarie. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 7 - Designazione rappresentante in associazione

Gli associati che sono persone fisiche rappresentano sé stessi e non possono rappresentare altri soggetti all'interno dell'Associazione. Gli associati che non siano persone fisiche designano per iscritto la persona incaricata a rappresentarli a ogni effetto presso l'Associazione e i suoi organi. Ciascun rappresentante non può rappresentare più di un Associato. Tale designazione s'intende senza riserve e con promessa di rato e valido per l'operato del rappresentante. Ogni variazione della persona designata a rappresentare l'Ente, L'Associazione, lo Studio Professionale o la Fondazione deve essere comunicata per iscritto all'Associazione, pena l'inefficacia della diversa nomina. Qualora la persona precedentemente designata ricopra una carica sociale, la revoca della designazione comporta sempre la decadenza dalla suddetta carica; il soggetto revocato non può conservare la carica ottenendo una delega diversa da quella che aveva al momento della nomina, così come la nomina di un diverso rappresentante non comporta la trasmissione della carica in capo a costui.

Articolo 8 – Diritti e Doveri degli Associati

Gli Associati PEC hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza, di servizio e di aggiornamento formativo, realizzate dall'Associazione. Gli Associati Ordinari, Sostenitori e Onorari, hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali e di servizio, escluse tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte della Associazione. Ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa, se ne possiede il diritto, può esprimere il proprio voto, anche per tramite di un delegato. In conformità con quanto previsto dall'art. 4, gli Associati PEC, Ordinari, Sostenitori e Onorari esprimono il proprio voto, non hanno invece diritto di voto gli Associati Ambassadors. Ciascun Associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione APICS, nonché di utilizzare il logo APICS per l'anno d'iscrizione. Gli Associati si impegnano a partecipare alla vita associativa, a considerare le convenzioni ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione, a fornire nei modi e nei tempi richiesti i dati e i documenti necessari ad aggiornare le anagrafiche. Nessuna limitazione è posta alla contemporanea affiliazione degli Associati ad altre Associazioni di rappresentanza nazionali ed estere diverse da APICS.

Articolo 9 – Recesso

L'Associato può recedere dall'Associazione comunicando le sue dimissioni con lettera raccomandata o tramite e-mail pec al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di appartenenza. Ai soli fini della quota associativa, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Comunicazioni tardive obbligheranno comunque il recedente al versamento del contributo per l'anno successivo.

Articolo 10 – Cause di esclusione e sospensione

Ciascun Associato può essere espulso dall'Associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo assunta all'unanimità. Costituiscono cause di esclusione:

- a) Aver prestato la propria opera professionale in manifesto e comprovato conflitto di interesse ai danni della committenza.

- b) Non aver partecipato in alcun modo ai corsi di aggiornamento tecnico/legislativo istituiti dall'associazione nell'anno precedente.
- c) Aver subito, successivamente alla costituzione del rapporto associativo, condanne anche non definitive per delitti dolosi o condanne per violazioni amministrative.
- d) Aver intrattenuto rapporti con organizzazioni criminali o comunque con soggetti che facciano ricorso a comportamenti contrari alla legge.
- e) Aver omesso di informare l'Associazione o di denunciare alle forze dell'ordine ogni episodio di attività illegale di cui l'Associato sia stato vittima.
- f) Essere stati destinatari, successivamente alla costituzione del rapporto associativo, di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa antitrust.
- g) Aver omesso o ritardato il pagamento dei contributi associativi.
- h) Aver compiuto gravi e/o ripetute inosservanze dello Statuto Sociale e/o del Codice Etico.
- i) Aver disatteso la decisione del Consiglio Direttivo in una controversia di cui l'Associato sia oggetto.
- j) Aver disatteso la decisione del Collegio dei Probiviri in una controversia di cui l'Associato sia parte.

Qualora non venga raggiunta l'unanimità dei consensi necessaria all'esclusione, con voto assunto a maggioranza dei presenti (escluso il voto dell'Associato oggetto del provvedimento se facente parte del Consiglio Direttivo), il Consiglio Direttivo può, per i medesimi casi previsti per l'esclusione, deliberarne la sospensione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. La sospensione, che, come l'esclusione, assume efficacia dal momento della delibera del Consiglio Direttivo, determina la temporanea esclusione dall'Elenco dei PEC, e l'interruzione dei diritti derivanti dal rapporto associativo, ivi compreso quello di partecipare e deliberare alle assemblee, e causa l'immediata decadenza da ogni carica associativa. Durante il periodo di sospensione l'Associato è tuttavia in ogni caso tenuto ad osservare i principi ed il Codice Etico dell'Associazione ed a promuoverne gli scopi.

Articolo 11. Costituzione Elenco PEC

L'associazione APICS istituisce al proprio interno un Elenco dei Professionisti esperti in Cleaning e Sanificazione - l'Elenco PEC - nel

quale verranno iscritti gli associati che abbiano maturato i requisiti necessari. Gli associati iscritti all'Elenco PEC potranno essere esclusivamente persone fisiche e potranno esercitare la loro professione in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente. L'Elenco sarà pubblico e consultabile on-line da chiunque e conterrà le seguenti informazioni:

1. Nome e cognome del professionista PEC
2. Recapiti principali di contatto
3. Zona geografica in cui presta preferibilmente la propria attività
4. Specializzazione per settori (es. Sanità), principale e secondaria
5. Specializzazione tecnica (es. Macchine), principale e secondaria
6. Curriculum vitae
7. Numero di eventuali incarichi attivi come componente di un CCT ai sensi del d.lgs. 36/2023 e s.s.m.i.

Lo Statuto ed il Codice Etico garantiscono alla committenza la trasparenza delle attività e degli assetti dell'Elenco PEC, come la dialettica democratica tra iscritti, l'osservanza dei principi deontologici, ma anche una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata al mantenimento di alti standard qualitativi e professionali. Inoltre, l'Associazione APICS pubblicherà nel proprio sito web tutti quegli elementi informativi utili alla committenza, sulla base dei criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. L'iscrizione dei professionisti all'Elenco PEC, infatti, funge da garanzia di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, per cui APICS garantisce la piena conoscibilità di questi elementi:

- Atto Costitutivo e Statuto Associativo;
- Codice Etico, corredato dalle eventuali sanzioni disciplinari e ammende graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, quale il Consiglio Direttivo;
- Precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- Composizione del Consiglio Direttivo quale organismo deliberativo e titolari delle cariche sociali;
- Struttura organizzativa dell'associazione;
- Requisiti per l'iscrizione all'Elenco PEC, come titolo di studio, esperienza pregressa, percorso formativo seguito. Inoltre, sarà evidenziato l'obbligo degli appartenenti ad effettuare costanti

aggiornamenti professionale, ed ancora, che APICS disponga degli strumenti idonei per accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;

- L'indicazione della quota annuale da versare per il conseguimento degli scopi associativi;
- L'Assenza di scopo di lucro;
- L'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- Le sedi secondarie dell'associazione sul territorio nazionale, dislocate in almeno tre regioni;
- La presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- Le garanzie attivate a tutela della committenza, come la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di riferimento per i reclami e le richieste di intervento.

Articolo 12. Scopo dell'Elenco PEC

L'Elenco dei PEC è istituito con lo scopo di presentare al mercato un pool di professionisti esperti del mondo del cleaning, dell'igiene e della sanificazione, dei quali sia garantita la professionalità. APICS seleziona, forma ed aggiorna i migliori esperti del settore e li raggruppa in un unico Elenco per facilitare il mercato nel reperimento di questa fondamentale figura professionale. L'Elenco è creato, gestito, governato e controllato dal consiglio direttivo APICS, che ne garantisce l'operato dei singoli, attuando controlli continui. L'associazione promuove l'esistenza dell'Elenco dei PEC ed i suoi scopi presso ogni possibile tipologia di committenza, dalla Pubblica amministrazione al mercato privato. Inoltre, l'associazione lavora affinché l'Elenco dei PEC sia riconosciuto dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), dal CSLPP (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e dal MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico).

Articolo 13. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli Associati
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente dell'Associazione e dell'Elenco PEC

4. Il Vicepresidente Vicario dell'Associazione e dell'Elenco PEC
5. Il Segretario dell'Associazione
6. Il Tesoriere dell'Associazione
7. Il Comitato Tecnico Scientifico Permanente
8. Il Collegio dei Probiviri

Articolo 14 – Cariche Sociali

Le cariche sociali, assunte da Associati e non, non sono retribuite, salva diversa motivata decisione del Consiglio Direttivo, revocabile in Assemblea. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per le funzioni svolte. Le cariche sociali previste dal presente Statuto possono essere revocate in qualsiasi momento, prima della scadenza del mandato, dallo stesso organo che le ha elette.

Articolo 15 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione e la volontà che esprime è sovrana. Tutte le delibere e le determine dell'Assemblea devono essere fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea è costituita dagli Associati che hanno versato regolarmente le quote associative e che non siano stati sospesi dall'associazione. Possono partecipare ad essa anche gli associati Ambassadors, ma della loro presenza non si tiene conto nel computo del quorum costitutivo e deliberativo. Il rappresentante designato da ciascun Associato Sostenitore ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di 1 (una) delega di Associati aventi diritto di voto ed anch'essi in regola con il pagamento delle quote. I membri del Consiglio Direttivo possono invece essere portatori di un massimo di 2 (due) deleghe di Associati. Le deleghe devono essere conferite per iscritto su apposito modulo come da **Allegato 9** fornito dall'Associazione.

Articolo 16 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata, di norma, almeno una volta all'anno, entro il primo semestre, per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea Ordinaria, alle scadenze prefissate:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) nomina il Collegio dei Probiviri;

- c) approva il rendiconto annuale;
- d) delibera eventuali contribuzioni straordinarie degli Associati;
- e) delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da tanti Associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria degli Associati è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata o e-mail, spedite almeno quattordici giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente fino a sette giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, tanto della prima quanto della seconda convocazione. L'Assemblea deve essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo, oppure su domanda motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un quarto degli Associati aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presenti fisicamente o per delega. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti; è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario, oppure in loro assenza, da colui che, dei presenti, sia o rappresenti l'Associato con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione. L'Assemblea nomina tra i presenti il Segretario dell'Assemblea per la stesura del verbale. Il verbale sarà redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere devono essere rese disponibili per gli Associati con criteri e forme idonee, normalmente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 17 –Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria degli Associati è esclusivamente convocata, dal Presidente o da chi ne fa le veci, per i seguenti motivi:

1. La modifica dello Statuto Associativo
2. Questioni di particolare rilevanza per la vita e la gestione dell'Associazione
3. Lo scioglimento anticipato all'Associazione secondo le norme di legge.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita se è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Obblighi e modalità di convocazione e partecipazione sono disciplinati dai precedenti articoli 15 e 16. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti del totale degli Associati PEC, Ordinari e Sostenitori. Per la proposta di modifica dello Statuto Associativo, il Consiglio Direttivo provvede a rendere noto il testo integrale dello Statuto, recante chiara evidenza delle modifiche o delle integrazioni, inviandolo agli Associati aventi diritto di voto, o pubblicandolo sul sito web dell'Associazione in sezione a loro accessibile, il tutto, almeno quattordici giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. Fermo quanto previsto dall'art. 16, per la proposta di modifica avanzata da un quarto del totale degli Associati PEC, Ordinari e Sostenitori, la domanda di convocazione dell'assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto Associativo, deve essere contestualmente accompagnata dall'invio, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, del testo integrale dello Statuto recante chiara evidenza delle modifiche o delle integrazioni richieste. Successivamente il Consiglio Direttivo provvederà a rendere pubblico il documento agli Associati aventi diritto di voto, con le modalità di cui sopra.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, da 9 (nove) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea Ordinaria, con preferenza che almeno 2 (due) dei nuovi eletti, per motivi di continuità, fatto salvo che nessuno degli uscenti rinnovi la propria candidatura, appartenga al Consiglio Direttivo precedente. Visto quanto previsto dall'Articolo 4 e l'Articolo 19 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo sarà così composto:

- Da 3 a 5 Associati PEC

- 2 Associati ORDINARI
- 2 Associati in rappresentanza di AFIDAMP
- 1 Associato in rappresentanza di Scuola Nazionale Servizi
- 1 Associato in rappresentanza dello Studio Legale Brugnoletti e Associati

Articolo 19 – Procedura di voto del Consiglio Direttivo

Ciascun Associato avente diritto potrà far pervenire all'Associazione la propria candidatura, con semplice comunicazione alla segreteria, a mezzo e-mail, fino al giorno prima della data della prima convocazione o, se deserta, della data della seconda convocazione. La comunicazione dovrà contenere nome e cognome del candidato, unitamente ad una dichiarazione nella quale il candidato specifichi per quale categoria presenti la propria candidatura secondo il precedente articolo 18. Nella settimana antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà a dare notizia agli Associati delle candidature mediante e-mail, oppure pubblicando la lista sul sito web associativo, con indicazione della tipologia di associato per ogni candidatura. Gli associati che invieranno la propria candidatura dopo quella data non potranno beneficiare della visibilità data agli altri. Si considererà eletto, il maggior numero di candidati tale per cui il Consiglio Direttivo risulti sempre in numero dispari purché nella misura complessiva massima di 11 (undici). In caso di parità prevarranno coloro fra i candidati che abbiano la maggiore anzianità associativa. In caso di parità di anno di iscrizione e nell'impossibilità di accertarne la data esatta, si procede per sorteggio.

Articolo 20 – Durata e Compiti del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti e durano in carica 4 (quattro) anni, sino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio della loro carica, o sino a revoca o dimissioni. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in qualsiasi luogo, è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente Vicario, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei

componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Le delibere del Consiglio Direttivo sono fatte constare dal verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario. Le delibere verranno rese disponibili per gli Associati tramite mail e pubblicate sul sito internet associativo. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di video/audio telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare tutti i documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più componenti, subentrerà per ciascuno di costoro il primo dei non eletti nella categoria di Associati dei membri decaduti, dimessi o deceduti. In assenza subentrerà colui che, tra i non eletti, abbia conseguito il maggior numero di voti indipendentemente dalla categoria di Associato e, in ipotesi di ulteriore assenza, il Consiglio resterà in carica sino al termine del mandato nel numero di componenti superstiti. Il Consiglio Direttivo, nel caso di dimissioni del Presidente o del Vicepresidente, una volta nominato l'eventuale nuovo consigliere, procederà alla nomina del nuovo Presidente o Vicepresidente. Decadranno automaticamente dalla carica di componente del Consiglio Direttivo coloro i quali abbiano riportato, durante il mandato, condanne penali, anche non definitive, per delitti dolosi. Potranno essere dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei componenti, esclusi quelli in relazione ai quali viene assunta la delibera:

- a) i consiglieri che sommino un numero di assenze superiore ad un quinto delle riunioni tenute nell'arco di ciascun esercizio;
- b) i consiglieri che non siano in regola con il pagamento dei contributi associativi;
- c) i consiglieri che siano stati candidati dagli Associati Sostenitori, per i quali si sia interrotto il rapporto associativo;
- d) i consiglieri che siano risultati inadempienti – o che rappresentino Associati inadempienti – ai valori fondanti dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo agisce in adempimento delle finalità associative e delle decisioni assembleari. Il Consiglio Direttivo è investito dei più

ampi poteri per l'attuazione dello scopo, nonché per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti, tra l'altro, i seguenti compiti e poteri:

- a) Determinare le quote associative ed i contributi da versarsi da parte degli Associati e renderli noti con l'**Allegato 1**;
- b) Ammettere, dopo le dovute verifiche di adempimento degli **Allegati 2 e 3**, gli Associati Ordinari PEC all'Elenco medesimo;
- c) Pubblicare ed aggiornare l'Elenco PEC, attraverso l'**Allegato 4**.
- d) Stabilire ed aggiornare secondo l'andamento dell'inflazione e gli indici Istat, le tabelle dei compensi PEC, per ogni prestazione che non sia già stabilita per l'amministrazione pubblica a norma di legge, dandone contezza nell'**Allegato 5**.
- e) Stabilire tutte le sedi secondarie di riferimento distribuite sul territorio, dandone visibilità nell'**Allegato 6**.
- f) Vigilare sull'operato dei componenti dell'Elenco PEC;
- g) Dirimere controversie ed esprimere determinazioni in qualità di sportello giudicante a disposizione della committenza e degli Associati tutti;
- h) Comminare le sanzioni disciplinari e le ammende per i professionisti che violino apertamente il presente Statuto Associativo ed il Codice Etico;
- i) Ammettere le domande di adesione di tutti gli Associati secondo i criteri dell'articolo 6, e vigilare sulla continuità della presenza delle condizioni per la permanenza nell'Associazione;
- j) Nominare, su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere determinandone i compiti ed i poteri;
- k) Nominare rappresentanti o delegati dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Fondazioni, Istituti ed organizzazioni in genere, nazionali ed esteri, scegliendoli preferibilmente tra coloro che non siano membri del Consiglio Direttivo dando loro indicazioni sul comportamento da tenere in rappresentanza dell'Associazione;
- l) Emanare, modificare o abrogare regolamenti interni all'Associazione e regolamenti in materia di ammissibilità per le varie tipologie di Associati;
- m) Convocare l'Assemblea;
- n) Nominare il Presidente e il Vicepresidente Vicario;
- o) Nominare gli organi amministrativi o i componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dall'Associazione.
- p) Predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi dell'Associazione;

Articolo 21 – Presidente e Vicepresidente Vicario

Il Consiglio designa tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente Vicario; entrambi devono necessariamente essere scelti fra gli Associati PEC, in quanto ricopriranno anche la carica di Presidente e Vicepresidente Vicario dell'Elenco PEC. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo, ricevendo quindi un mandato di 4 (quattro) anni, e può essere rieletto a tale carica consecutivamente solo per un secondo mandato. Il Presidente dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- Attuare le delibere del Consiglio Direttivo e rappresentare, a tutti gli effetti, l'Associazione e l'Elenco PEC di fronte a terzi;
 - Dirigere l'opera di vigilanza e di giudizio sull'operato professionale dei PEC (salvo i casi in cui vi sia direttamente coinvolto), verificandone la professionalità e l'imparzialità.
 - Dirigere l'opera del Segretario, nell'ambito dei compiti attribuitogli dal Consiglio Direttivo, controllare e coordinare il lavoro dell'Associazione nello spirito dello Statuto;
 - Vigilare sull'operato del Tesoriere;
 - Illustrare il rendiconto annuale che, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, deve essere portato all'esame di un Revisore iscritto all'apposito albo e successivamente in Assemblea;
 - Rappresentare legalmente e giudizialmente l'Associazione.
- Il Vicepresidente Vicario dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- Sostituire a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza e/o di impedimento;
- Assumerne tutte le funzioni, sia nell'ambito dell'Associazione, sia nei rapporti con terzi.

Articolo 22 – Segretario e Tesoriere dell'Associazione

Il Consiglio designa tra i suoi membri il Segretario ed il Tesoriere.

- Il Segretario esercita le funzioni che gli sono assegnate dal Consiglio Direttivo con apposite deleghe che possono essere revocate in qualsiasi momento. Il Segretario sovrintende e coordina gli uffici dell'Associazione sotto il diretto controllo del Presidente.
- Il Tesoriere svolge i compiti relativi alla tenuta dei conti economici, effettuando i pagamenti e rendicontando al Consiglio Direttivo

sulla situazione economica dell'Associazione e sullo stato di regolarità dei versamenti delle quote associative.

Articolo 23 – Comitato Tecnico Scientifico Permanente

In seno all'Associazione viene istituito il Comitato Tecnico Scientifico Permanente (successivamente per brevità CTS). Tale organo associativo sarà formato da sette componenti, quattro dei quali designati dall'Associato Onorario Afidamp, uno designato dall'Associato Onorario Scuola Nazionale Servizi ed uno designato dall'Associato Onorario Studio Legale Brugnoletti & Associati; infine, quale componente di diritto, il Vicepresidente Vicario, che lo presiederà. Il CTS ha il compito di creare, gestire e aggiornare la biblioteca tecnica dell'associazione, a disposizione di tutti gli associati, come strumento fondamentale per gli iscritti all'Elenco PEC. Tale Biblioteca, per lo più in formato elettronico, avrà ubicazione sul sito web associativo, in area riservata dedicata e accessibile a tutti gli associati. In tale prezioso spazio, saranno conservate anche le linee guida e le buone prassi che il CTS riterrà opportuno emanare, nonché tutti i position paper che riterrà indispensabili per dirimere questioni di interesse e di attualità, mancanze legislative o questioni tecniche non risolte in via definitiva, sulle nuove tecnologie ancora argomento di discussione nel mercato.

Articolo 24 – Associati Ambassadors

Gli AMBASSADORS sono nominati con voto unanime dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più Consiglieri tra le preminenti personalità in campo universitario, scientifico, culturale, industriale o commerciale che abbiano manifestato la loro disponibilità a collaborare al raggiungimento degli scopi associativi e la cui presenza possa dare lustro all'immagine dell'Associazione. Gli Ambassadors possono ricevere l'incarico onorifico di rappresentare l'Associazione all'esterno. Gli Ambassadors non corrispondono alcuna quota associativa, hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esprimere il loro parere sugli argomenti all'ordine del giorno, ma non hanno diritto al voto e non sono eleggibili a cariche sociali.

Articolo 25 – Gruppi di lavoro

In seno all'Associazione possono essere istituiti, con delibera del Consiglio Direttivo, Gruppi di Lavoro con il compito di studiare ed approfondire particolari tematiche inerenti all'attività ed agli scopi dell'Associazione. I Gruppi di Lavoro sono aperti, anche successivamente alla loro costituzione, a tutti gli Associati che desiderino farne parte; eccezionalmente, alle riunioni possono partecipare anche esponenti di Organismi non associati, purché di rilevante competenza per l'argomento trattato. È fatto assoluto divieto di stabilire o di discutere, nell'ambito dei Gruppi di Lavoro ed in generale in seno all'Associazione, intese, pratiche od altri atti che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o comunque falsare la libera concorrenza. Ogni Gruppo di Lavoro è coordinato da un Responsabile (appartenente preferibilmente al Consiglio Direttivo), nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, che sarà tenuto ad informare regolarmente il Consiglio Direttivo delle attività svolte. Il Responsabile del Gruppo di Lavoro rappresenta ufficialmente il gruppo in eventuali eventi pubblici. Ciascun Gruppo di Lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento su delibera del Consiglio Direttivo. Ciascun Gruppo di Lavoro redige, al termine di ciascuna seduta ed a cura del Responsabile, un verbale delle attività svolte che deve essere condiviso, anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito web, con tutti i componenti del Gruppo medesimo.

Articolo 26 – Esercizi e rendiconto

L'esercizio economico dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Una bozza del rendiconto economico d'esercizio, consuntivo e preventivo, deve essere stilata a cura del Consiglio Direttivo ed inviata a tutti gli Associati aventi diritto di voto, o pubblicata sul sito web dell'Associazione in sezione accessibile agli Associati aventi diritto di voto, almeno quattordici giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea.

Articolo 27 – Collegio dei Revisori

Per la revisione legale dei conti economici associativi, il Consiglio Direttivo deve nominare un Revisore dei conti tra i soggetti iscritti all'apposito albo o registro previsto dalla normativa in vigore al momento della nomina. Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione

finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Articolo 28 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e due supplenti, di cui, in entrambi i casi, almeno uno sia un Associato ed uno sia esperto in diritto, eletti dall'Assemblea tra una lista proposta dal Consiglio Direttivo; dura in carica 4 (quattro) anni, sino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio della loro carica ed i componenti sono rieleggibili. Tale funzione è incompatibile con ogni altra carica sociale. I Probiviri eleggono nel proprio interno il Presidente, il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto. Al Collegio dei Probiviri compete su istanza scritta inviata al Presidente del Collegio da ciascun Associato od organo associativo:

- a. Il giudizio, su tutte le controversie che dovessero insorgere sulle determinate del Consiglio Direttivo e l'applicazione del presente Statuto e Codice Etico, ivi comprese le controversie relative ai provvedimenti di esclusione e sospensione;
- b. La riesamina e la relativa decisione, con accordo e su specifico mandato degli Associati in lite, sulle controversie tra essi insorte. Nelle controversie di cui alla precedente lett. a), la decisione del Collegio dei Probiviri, assunta a maggioranza ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Presidente, costituisce causa di improcedibilità di qualsivoglia giudizio innanzi la giustizia ordinaria.

I componenti del Collegio che dovessero avere un qualsiasi interesse, anche indiretto, nella controversia sottoposta al loro esame, così come in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, hanno il dovere di astenersi e di darne notizia al Presidente del Collegio, che provvederà alla sostituzione del componente astenuto mediante sorteggio tra i due supplenti.

Articolo 29 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è formato:

- ❖ dalle quote annuali degli Associati;
- ❖ dai proventi per attività associative;

- ❖ dalle eccedenze annuali di bilancio;
- ❖ da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- ❖ dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- ❖ dai proventi per l'organizzazione, la gestione o la partecipazione a società, manifestazioni fieristiche, congressi, seminari, corsi di formazione.

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salve le ipotesi previste per legge. Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli Associati dimissionari e gli Associati esclusi non possono pretendere una quota del patrimonio sociale né la quota associativa o una parte di essa.

Articolo 30 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone il mandato e stabilendo la destinazione del patrimonio netto risultante dallo scioglimento stesso.

Articolo 31 – Iscrizione al MISE

- ➔ Le associazioni a carattere professionale previste dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, possono iscriversi ad uno specifico elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- ✓ Si conferma che APICS, dopo la sua creazione, è intenzionata a procedere con l'iscrizione presso l'apposito registro delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico.
- ➔ Requisito indispensabile perché ciò avvenga, è la natura dell'attività svolta dai professionisti aderenti all'associazione. Infatti, secondo il comma 1 della legge 4/2013, integrata dalla legge 11 gennaio 2018, possono iscriversi nell'elenco, solo le associazioni che abbiano come riferimento professioni rivolte alla prestazione di servizi e opere, esercitate abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale o con il concorso di questo. Vengono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi, le professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e le attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme.

- ✓ Si conferma che APICS è a tutti gli effetti, un'associazione professionale composta da Professionisti che prestano la loro opera di consulenza, progettazione, controllo e formazione attraverso il lavoro intellettuale o con il concorso principale di questo.
- ➔ Altro requisito necessario è garantire una “dialettica democratica”, espressa da un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della “par condicio” degli associati all'elezione. Alcune associazioni prevedono, nei loro atti costitutivi o nei loro statuti, dei privilegi per i soci fondatori. Tale situazione è accettabile in una fase iniziale dell'associazione, per permettere la sua affermazione ed il suo sviluppo, ma non può essere tollerata oltre un ragionevole lasso di tempo. Per tanto, si ritiene accettabile un periodo di non oltre 5 (cinque) anni di durata delle cariche sociali.
- ✓ Si conferma che APICS è a tutti gli effetti un'associazione dall'alto profilo democratico, ove ogni Associato ha pari diritti e doveri. La semplice lettura dello statuto stesso mette in evidenza quanto sia rappresentativo e plurale l'organo del Consiglio Direttivo, piena espressione della pluralità Associativa, e quanto sia garantita la “par condicio” fra gli Associati. Il rinnovo delle cariche ogni 4 (quattro) anni e l'assenza di privilegi particolari per gli Associati Fondatori garantisce la presenza di una manifesta “dialettica democratica” all'interno di APICS.
- ➔ Le associazioni professionali che intendono iscriversi nei registri del MISE sono tenute a pubblicare sul proprio sito web tutti gli elementi informativi dell'Associazione. Il sito web deve risultare attivo e consultabile in ogni link e deve contenere tutti gli elementi informativi previsti per legge, in modo ordinato e facilmente accessibili a partire dalla home page. Secondo le istruzioni ministeriali è essenziale che l'utente possa accedere a tali dati direttamente dalla pagina iniziale del sito e senza necessità di preventiva registrazione, a tutela dei dati personali. Nel sito va inoltre sempre pubblicato l'atto costitutivo e i requisiti richiesti ai professionisti per l'ingresso nell' associazione anche se non necessariamente sotto uno specifico titolo.
- ✓ Si conferma che APICS presta particolare attenzione dei confronti delle committenze che intendessero a lei rivolgersi. La lettura dello statuto, in special modo all'Articolo 11, mette in evidenza quanto APICS sia attenta e decisa alla trasparenza, comunicando ai soggetti

che vorranno rivolgersi ai propri Professionisti tutti i dati che identificano l'associazione, il suo operato ed i suoi Professionisti.

- Rilevanza essenziale riveste il rispetto del requisito che prevede il principio di assenza di scopo di lucro. Talvolta, le associazioni negli statuti dichiarano che per il perseguimento degli scopi sociali sia prevista la vendita di prodotti, di servizi e di altre attività commerciali che rischiano fortemente di contrastare con il principio dell'assenza di lucro. A tal proposito, occorre compiere valutazioni secondo un principio di ragionevolezza e tali iniziative si devono considerare consentite, solo se finalizzate alla copertura dei costi sostenuti per i servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell'associazione. Per la stessa ragione, non debbono essere stabilite quote associative irragionevolmente elevate, oppure oneri per il rilascio di attestati di qualità e di qualificazione professionale e per lo svolgimento di attività formative, in particolare se ritenute obbligatorie per l'iscrizione all'associazione, non proporzionati ai costi di realizzazione.
- ✓ Si conferma che APICS ritiene doverosa la trasparenza, l'onestà e la correttezza. Le quote associative riportate all'**Allegato 1** sono stabilite esclusivamente considerando il contributo necessario alla copertura delle spese correnti. La formazione erogata direttamente presenterà costi sufficienti a garantire i soli compensi dei docenti e le spese organizzative. I corsi di formazione per i PEC saranno erogati da terzi, con costi indipendenti da APICS.
- Parametro importante, per evitare un'applicazione distorsiva della legge, è il pieno rispetto di quanto previsto per il sistema di attestazione. L'attestato rilasciato dalle associazioni professionali non può essere assimilato ad una "certificazione di qualità" o ad un "accreditamento" o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all'associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione, le garanzie fornite dall'associazione all'utenza, tra le quali l'attivazione dello sportello per i consumatori e l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Tale attestazione deve sempre riportare nell'intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all'associazione e non essere intesa come

certificazione di qualità della professione dell'aderente all'associazione.

- ✓ Si conferma che APICS non rilascia "Certificazioni di qualità" o di "Accreditamento", come si può facilmente desumere dalla lettura del presente statuto. Per quanto riguarda la qualificazione dei PEC, APICS garantisce esclusivamente che i propri iscritti abbiano maturato una adeguata esperienza ed abbiano sviluppato la dovuta competenza tecnica, maturata sul campo ed integrata attraverso un corso di formazione che ne garantisca la completezza del bagaglio culturale tecnico. Anche tutte le restanti garanzie sono pienamente attuate secondo norma di legge.

Articolo 32 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice civile.